



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 42 del 03/05/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISARCITORIA IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAGUSA SEZ. LAVORO 71/2017 CAUSA DI LAVORO CILIA MARIA GIOVANNA CONTRO COMUNE DI RAGUSA

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

Oggetto: Liquidazione indennità risarcitoria in dipendenza della sentenza del Tribunale di Ragusa- sez. Lavoro 71/2017. Causa di lavoro Cilia Maria Giovanna contro Comune di Ragusa.

Si premette che con atto notificato a questo Ente il 29.03.12 la signora Cilia Maria Giovanna che ha lavorato alle dipendenze del comune con la qualifica di operatore socio-assistenziale presso l'asilo nido ex O.N.M.I dall'anno 2007/2008 all'anno 2010/2011, ha proposto ricorso avanti il Tribunale di Ragusa, sez. lavoro, perché venisse accertata e dichiarata la illegittimità dell'apposizione del termine nel primo contratto stipulato dalla ricorrente con l'ente o , in subordine nei successivi contratti, con conseguente declaratoria di nullità parziale dello stesso e, per l'effetto che venisse dichiarata la conversione del primo contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, nonché faceva richiesta del risarcimento del danno subito dalla stessa per la illegittima apposizione del termine.

La ricorrente lamentava che la successione di contratti a termini stipulata con l'Amministrazione Comunale fosse illegittima in quanto in violazione dei limiti oggettivi e temporali previsti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale(direttiva 28/6/99/70 CE- D. Lgs 368/2011 e succ. mod.) e, pertanto, in applicazione dell'art.5 comma 4 e 4 bis del D.Lgs 368/01 chiedeva il diritto alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. L'ente si costituiva regolarmente in giudizio con deliberazione di G.M. n.12/CS del 18.01.2013.

Con sentenza notificata in forma esecutiva il 29.09.2017, prot. 101934 Tribunale di Ragusa- sez- Lavoro- definitivamente pronunciatosi, ha condannato l'Ente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine al dì del pagamento effettivo, nonché al pagamento delle spese processuali per € 700,00 oltre IVA, CPA e spese generali da versare al procuratore antistatario avv. Cecilia Licitra.

Che l'ente non ha provveduto nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo (29.9.17) in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente e la variazione di bilancio richiesta dall'ufficio avvocatura , con email del 3.11.2017 e successive note del settore 1° (nn. 120201/17 -121623/17- 121627/17) sebbene approvata con deliberazione di GM n.477 del 14.11.2017, non è stata esitata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2017(del. n. 56 del 30.11.17) a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione;

Atteso che la suddetta sentenza è stata notificata il 29.9.17, munita di titolo esecutivo ed il termine di cento venti giorni previsti dall'art. 14 del D.Lgs 669/96 è decorso, per evitare che possano gravare sul Comune ulteriore spese di esecuzione e pertanto danni gravi e certi all'ente, occorre dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione delle somme dovute alla signora Cilia Maria Giovanna, come di seguito indicata:

indennità risarcitoria : € 6.162,58 (€ 1.081,51 ultima mensilità al 30 giugno 2011 x 5 mensilità = € 5.412,554+ rivalutazioni ed interessi legali al 31 gennaio 2018= € 6.162,58);

Visto il parere reso dalla Corte dei Conti per la Campania nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2018 secondo cui i giudici campani condividendo le argomentazioni della Corte dei Conti , a sezione riunite per la Regione Sicilia(deliberazione 2/2005), secondo cui in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, l'ente può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento , atteso che, in ogni caso non potrebbe impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito e che anzi la prassi seguita dagli enti locali di attendere il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta deliberazione non intervenga in tempi ragionevoli.

Dato atto che l'ufficio scrivente, ha inserito la suddetta sentenza, tra i debiti fuori bilancio , per le somme dovute alla signora Cilia Maria Giovanna come risulta dalla nota prot. n. 30443 del 13 marzo 2018

che per quanto sopra occorre provvedere alla liquidazione delle superiori somme per evitare che possano gravare sul Comune ulteriore spese di esecuzioni e pertanto danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Tutto ciò premesso;

Vista la citata sentenza;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.3.2017 di approvazione del nuovo Regolamento Contabile ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/17 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e del Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2017-2019 n.315 del 13.7.17

Visto il D.lgs 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 163, comma 2, del D.lgs n. 677/2000 (T.U. enti locali) che recita “ nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G, sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.lgs 18.8.2000, n.267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali.

DETERMINA

Per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1.Di impegnare nel Bilancio 2018. P.E.G. 2018 al cap. 1230.2 (fondo rischi spese legali) Missione 01,Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3°livello 02, 4° livello 99, 5° livello 002, dove esiste l'occorrenza disponibilità la somma sotto indicata:

€ 6.162,58 per indennità risarcitoria con scadenza anno 2018.

2.Di liquidare la superiore somma € 6.162,58, per indennità risarcitoria, in favore della signora Cilia Maria Giovanna.

3.Di dare atto che, operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000 (T.U. enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo (sentenza notificata in forma esecutiva il 29.09.2017).

4. Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs 267/00, come preventivamente verificato.

5 Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento connesso con le superiori liquidazione

Si allega – sentenza- conto corrente

Ragusa, 03/05/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale